

Modifiche ed integrazioni
al Regolamento per il funzionamento del Centro per Anziani
Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 75 del 21.12.2009

All'art. 2 "Attività del Centro" il comma 2 viene sostituito dal seguente:

2. Ai fini del presente regolamento è considerato anziano chi ha raggiunto il sessantacinquesimo anno di età. Ha pieno diritto di accesso al Centro chiunque sia regolarmente iscritto ai sensi del successivo art. 3. Su deliberazione del Comitato di Gestione può essere prevista una quota annuale di iscrizione, che sarà fissata dalla Giunta Comunale su proposta del Comitato medesimo.

Testo originario:

2. Ai fini del presente regolamento è considerato anziano con pieno diritto di accesso al Centro chi ha raggiunto il sessantacinquesimo anno di età.

All'art. 7 "Comitato di gestione – Composizione – Candidature - Elezioni" il comma 1 viene sostituito dal seguente:

1. Il Comitato di Gestione è composto da numero cinque componenti, di cui almeno uno di sesso femminile. Il Comitato è eletto dagli stessi anziani tra i candidati di una lista unica aperta. Si scioglie quando decadano *contestualmente*, per dimissioni, tre componenti, ovvero, su provvedimento della Giunta Comunale in caso di comprovati inerzia o malfunzionamento. In caso di scioglimento sarà nominato dalla Giunta Comunale un Commissario, scelto tra i componenti dell'Assemblea, per il tempo strettamente necessario per l'indizione di nuove elezioni per il rinnovo dell'intero Comitato.

Testo originario:

1. Il Comitato di Gestione è composto da un numero di componenti variabile da 5 a 11 come stabilito dall'Assemblea. Sono eletti dagli stessi anziani tra i candidati di una lista unica aperta.